

COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE
DI ROMA
MASSIMA 7/2025

IMPRESE SOCIALI – Controlli per l'iscrizione
(approvata il 13 novembre 2025)

“Le imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese in conformità a quanto previsto dal novellato art. 11, co. 3, del codice del terzo settore, in base al quale “l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del presente codice”. In tali casi spetta al notaio rogante verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e per la sua iscrizione nel registro delle imprese, anche per il conseguimento di tutti gli effetti previsti dall'art. 11, co. 3, codice del terzo settore, riguardanti sia l'acquisto della qualifica di impresa sociale che il rispetto del requisito del patrimonio minimo ai fini dell'acquisto della personalità giuridica. In questi casi al Conservatore del registro delle imprese compete unicamente la verifica della regolarità formale della documentazione presentata ai fini dell'iscrizione nelle predette due sezioni del registro”.

Motivazione

Secondo l'art. 1 del d. lgs. n. 112/2017 “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Anche gli enti di diritto privato non societari, dunque, possono assumere la qualifica di impresa sociale. Tra questi rilevano certamente le associazioni con personalità giuridica e le fondazioni, in considerazione del loro regime di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte nell'esercizio delle attività di interesse generale.

Il sistema di graduazione delle fonti normative delineato dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. 112/2017, posiziona al primo posto la disciplina sulle imprese sociali, al secondo quella del Codice del Terzo settore, al terzo quella del codice civile relativa alla forma giuridica utilizzata e sempre che le disposizioni delle fonti subordinate risultino compatibili con quelle dettate dalla fonte primaria. Da tale sistema gerarchico delle fonti normative si è posta la questione se alle associazioni e fondazioni che assumono la qualifica di impresa sociale potesse applicarsi la disposizione dell'art. 22 del codice

del terzo settore che, come noto, prevede una modalità alternativa al regime ordinario (di cui al d.p.r. 361/2000) di acquisizione della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni del terzo settore. In verità, sin da subito, la dottrina¹ aveva comunque ritenuto applicabile il procedimento alternativo e semplificato di acquisto della personalità giuridica di cui all'art. 22 CTS anche alle imprese sociali costituite in forma associazione o fondazione. Ciò che restava discusso erano le modalità da seguire per l'ottenimento della personalità giuridica ex art. 22 CTS da parte di queste imprese sociali. Al fine di eliminare i dubbi sorti, il legislatore² ha provveduto a modificare il disposto dell'art. 11, comma 3, del codice del terzo settore, il quale nella nuova formulazione è del seguente tenore: *“Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice”*. Il legislatore ha quindi esplicitato per le fondazioni e le associazioni la possibilità, già ammessa in via interpretativa dalla dottrina³, di assumere la qualifica di impresa sociale, unitamente alla personalità giuridica, con le modalità già previste per gli ETS dall'art. 22 CTS. A seguito della novella del 2024, l'art. 11, co. 3, CTS, stabilisce ora che *“l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese ... per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice”*. Tale norma che permette espressamente l'acquisto della personalità giuridica di un ente non societario impresa sociale, a seguito della sua iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, costituisce certamente una deroga alla regola generale posta dall'art. 8, della legge n. 580/1993, per la quale *“l'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre gli effetti previsti dalle leggi speciali”*.

In linea con quanto stabilito dalla massima numero 6/2025 sulle imprese sociali, va allora evidenziato che:

a) l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali produce effetti costitutivi limitatamente all'acquisto della qualifica di impresa sociale degli enti interessati, mentre per le imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione produce effetti costitutivi pure per l'acquisto della personalità giuridica;

¹ Cfr. N. RICCARDELLI, *La trasformazione da associazione riconosciuta a fondazione-impresa sociale secondo il Giudice del registro delle imprese di Milano: la difficile coesistenza di un duplice sistema di pubblicità legale*, in *Riv. not.*, 2021, pp. 724 e ss. ; da ultimo, A. FICI, *Tipo e status nella nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *Contratto e impresa*, 2023, n. 1, p. 125 s.

² Con l'art. 4, della legge 4 luglio 2024, n. 104.

³ Si vedano gli AA. citati alla nota 1.

b) in mancanza di una espressa deroga al riguardo, gli effetti dichiarativi di cui all'art. 2193 c.c. per le imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione sono quelli derivanti dalla loro iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Alle imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione risulta applicabile integralmente l'art. 22 CTS⁴, perché norma del tutto compatibile con la disciplina delle imprese sociali, e, quindi, nella fattispecie qui considerata, deve riconoscersi in capo al notaio rogante il compito di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per la loro iscrizione in entrambe le sezioni, conformemente alla prassi attualmente seguita dai Conservatori del registro delle imprese presso le nostre Camere di commercio. In tali casi il notaio è chiamato a verificare la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla legge per l'acquisto dello *status* di impresa sociale. Tenuto conto che quest'ultima costituisce solamente una qualifica normativa e non risulta essere una nuova tipologia di ente, appare evidente che il controllo notarile in questo caso riguarderà tanto la conformità dell'ente concretamente prescelto dalle parti al tipo astrattamente previsto dal diritto civile (es. fondazione o associazione) quanto la sussistenza dei requisiti previsti dalla d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale. Analogamente a quanto avviene per l'acquisto della personalità giuridica degli enti del terzo settore, anche per le imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione, il notaio dovrà attestare la sussistenza del patrimonio minimo, facendo ricorso alle medesime modalità operative⁵. In considerazione dei controlli già effettuati dal notaio, anche il Conservatore del registro delle imprese, come l'ufficio del Runt, sarà tenuto a verificare unicamente la regolarità formale della documentazione presentata dal notaio, così come previsto dall'art. 22 co. 2, CTS.

⁴ Sul procedimento disciplinato dall'articolo 22 CTS si veda lo Studio CNN n. 104/2020/I, Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema di riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del Terzo settore – estensori Atlante-Sepio-Sironi, in www.notariato.it

⁵ Nello stesso senso cfr. A. Fici, *L'impresa sociale dopo la riforma del terzo settore*, in ID., *Un diritto per il terzo settore*, Napoli, 2020, p. 45.